



# Statuto di Special Olympics

## Switzerland

### A Denominazione, sede, durata, scopo e patrimonio della Fondazione

#### 1. Denominazione, sede, durata

<sup>1</sup> Con la denominazione «Special Olympics Switzerland» è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).

<sup>2</sup> La fondazione ha sede a Ittigen (BE).

<sup>3</sup> La durata della fondazione è illimitata.

#### 2. Scopo

<sup>1</sup> La fondazione ha lo scopo di offrire alle persone con disabilità cognitive e multiple un sostegno sportivo su misura per le loro esigenze, con l'obiettivo di consentire loro di partecipare a manifestazioni locali, nazionali e internazionali di «Special Olympics». Essa mira inoltre alla diffusione, all'organizzazione e alla realizzazione di tali eventi in Svizzera. In tal modo si intende raggiungere una maggiore accettazione nella società delle persone con disabilità cognitive e multiple. La Fondazione sostiene idealmente e finanziariamente gli organizzatori svizzeri dei programmi «Special Olympics» in tutte e quattro le regioni del Paese.

<sup>2</sup> La Fondazione è accreditata da Special Olympics International (SOI). Nello svolgimento dei propri compiti si basa sullo scopo e sugli obiettivi di SOI e ne rispetta le «General Rules». Inoltre, partecipa al sistema di sviluppo dei programmi di SOI e collabora con SOI e Special Olympics Europa/Eurasia.

<sup>3</sup> La Fondazione può estendere la propria attività ad altri settori, purché questi siano in linea con lo scopo della Fondazione.

<sup>4</sup> La Fondazione ha carattere di utilità pubblica. Non persegue scopi economici.

<sup>5</sup> È esclusa qualsiasi modifica dello scopo ai sensi dell'art. 86a del Codice civile svizzero (CC).

#### 3. Patrimonio della Fondazione

<sup>1</sup> Il fondatore (PLUSPORT Sport per disabili Svizzera) ha conferito alla Fondazione, al momento della sua costituzione, un capitale iniziale di CHF 100'000.00.

<sup>2</sup> Il capitale della Fondazione è alimentato dai proventi del patrimonio della Fondazione, dai contributi di diritto pubblico e dalle donazioni di terzi (adozioni, lasciti, ecc.).

<sup>3</sup> Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato secondo principi commerciali riconosciuti.

<sup>4</sup> Il Consiglio di fondazione decide, nell'ambito dello scopo della fondazione, in merito all'investimento e all'utilizzo del patrimonio della fondazione. A tal fine può essere impiegato anche il capitale accumulato.

<sup>5</sup> Il rischio di investimento deve essere diversificato. Il patrimonio non deve essere messo a rischio da operazioni speculative, ma non è necessario che sia investito in titoli a basso rischio. Il Consiglio di fondazione emana un regolamento di investimento a tal fine.

## **B Organi della Fondazione**

### **4. Consiglio di fondazione**

<sup>1</sup> L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di fondazione. Esso è composto da 5 a 11 membri. Nella composizione del Consiglio di fondazione si deve prestare attenzione a una ripartizione equilibrata tra i sessi pari al 40%, nonché a un'adeguata rappresentanza del mondo economico e di altre organizzazioni operanti nello stesso settore o in settori affini. Per quanto possibile, si terrà conto anche delle diverse regioni del Paese. Le organizzazioni possono rappresentare solo una minoranza dei membri del Consiglio di fondazione. I rappresentanti degli atleti partecipano con voce consultiva.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione si costituisce e si completa autonomamente, tenendo conto dell'articolo 4, comma 1. In particolare, elegge il proprio presidente.

<sup>3</sup> La durata del mandato è di 3 anni. In caso di sostituzione di un membro durante il mandato in corso, il membro neoeletto subentra nel mandato del membro uscente. È consentita al massimo una rielezione per due volte, indipendentemente dal fatto che un membro abbia svolto all'inizio del proprio mandato un mandato completo o solo un primo mandato abbreviato. Fatta salva la disposizione derogatoria di cui al comma 4 dell'articolo 4, la durata complessiva del mandato di un membro del Consiglio di fondazione è quindi di massimo 9 anni.

<sup>4</sup> Il Consiglio di fondazione può, con una maggioranza di due terzi di tutti i membri, in situazioni eccezionali motivate (ad es. mancanza di candidati, accompagnamento di progetti a lungo termine), aumentare il numero di rielezioni di un membro, ovvero prolungarne il mandato.

<sup>5</sup> Un membro che sia uscito dal Consiglio di fondazione può ricandidarsi per una nuova elezione, e quindi per un nuovo mandato, non prima che sia trascorso un anno.

<sup>6</sup> Un membro del Consiglio di fondazione può essere revocato per motivi gravi. Sussiste un motivo grave in particolare quando il membro in questione viola i doveri che gli incombono nei confronti della Fondazione o non è più in grado di esercitare correttamente la propria carica. Per gli atleti e le atlete non si applica il motivo di revoca relativo alla mancanza di capacità. Il Consiglio di fondazione delibera sulla revoca con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

<sup>7</sup> Al Consiglio di fondazione spettano tutti i poteri che non siano espressamente attribuiti ad un altro organo. In particolare, il Consiglio di fondazione ha le seguenti competenze inalienabili:

- la direzione generale della Fondazione;
- la rappresentanza della Fondazione all'esterno;
- la definizione dell'organizzazione;
- l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria, nella misura in cui ciò sia necessario per la direzione generale della Fondazione;
- la nomina e la revoca dei dirigenti della segreteria;
- la supervisione generale delle persone incaricate della gestione;
- la regolamentazione del potere di firma;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio.

<sup>8</sup> Il Consiglio di fondazione può affidare la gestione della fondazione a una segreteria.

<sup>9</sup> Il Consiglio di fondazione può emanare un regolamento che disciplini i dettagli relativi all'organizzazione, alla rappresentanza e alla gestione. Nell'ambito dello scopo della fondazione, può modificare il regolamento in qualsiasi momento. Il regolamento e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

<sup>10</sup> Il Consiglio di fondazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi; le richieste all'autorità di vigilanza relative alla modifica dello statuto richiedono la maggioranza dei due terzi di tutti i membri del Consiglio di fondazione. In caso di parità di voti, decide il presidente. Dei lavori viene redatto un verbale.

<sup>11</sup> Sono ammesse le deliberazioni per via circolare, a meno che un membro del Consiglio di fondazione non richieda la discussione orale. Per essere valide, esse richiedono la maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione.

<sup>12</sup> Il Consiglio di fondazione può costituire commissioni per l'esame delle questioni e avvalersi di esperti esterni.

<sup>13</sup> I membri del Consiglio di fondazione operano a titolo gratuito o almeno a una retribuzione notevolmente inferiore a quella usuale. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute rimane sempre possibile. Le prestazioni aggiuntive che richiedono un intenso impegno lavorativo possono essere adeguatamente remunerate, a discrezione, nei singoli casi.

<sup>14</sup> In caso di conflitto di interessi, il membro interessato del Consiglio di fondazione si astiene. Il membro non partecipa né alla discussione né alla deliberazione, ma deve avere la possibilità di essere ascoltato in via preliminare. L'astensione deve essere messa a verbale.

## 5. Organo di revisione

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione nomina un organo di revisione esterno indipendente. Quest'ultimo verifica il bilancio d'esercizio e presenta una proposta al Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Qualora eventuali carenze non vengano sanate entro un termine ragionevole, l'organo di revisione è tenuto, se necessario, a informare l'autorità di vigilanza.

## c Altre disposizioni

### 6. Esercizio finanziario

L'esercizio corrisponde all'anno solare.

### 7. Scioglimento della fondazione

In caso di scioglimento della fondazione, il Consiglio di fondazione trasferisce il patrimonio esistente della fondazione a un'organizzazione senza scopo di lucro ed esente da imposte con sede in Svizzera, che persegua uno scopo analogo.

### 8. Iscrizione nel registro di commercio

La fondazione viene iscritta nel registro di commercio.

## 9. Statuto etico dello sport svizzero

<sup>1</sup> La Fondazione si impegna a favore di uno sport sano, pulito, rispettoso, leale e di successo. Essa incarna questi valori trattando gli altri con rispetto, agendo e comunicando in modo trasparente, così come fanno i suoi organi, collaboratori e funzionari. La Fondazione riconosce la «Carta etica» dello sport svizzero in vigore e ne diffonde i principi nella propria sfera di influenza.

<sup>2</sup> La Fondazione, le organizzazioni da essa accreditate e affiliate, nonché tutte le persone menzionate all'articolo 1, capoverso 2, lettera b) e capoverso 4 dello Statuto etico dello sport svizzero (di seguito «Statuto etico») si sottopongono allo Statuto etico. La Fondazione provvede affinché tutte queste persone, nella misura in cui appartengano alla Fondazione o possano esservi ricondotte, riconoscano e rispettino lo Statuto etico.

<sup>3</sup> Le presunte violazioni dello Statuto etico sono oggetto di indagine da parte di Swiss Sport Integrity. La Camera disciplinare dello sport svizzero (di seguito «Camera disciplinare») è competente per la valutazione e la sanzione delle violazioni accertate dello Statuto etico. Le decisioni della Camera disciplinare possono essere impugnate, con esclusione dei tribunali statali, entro 21 giorni dal ricevimento della decisione motivata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna.

## 10. Delega di compiti ad altre organizzazioni

La Fondazione può anche delegare l'adempimento dei propri compiti ad altre organizzazioni. Può creare nuove organizzazioni, partecipare alle stesse e promuoverle.

Ittigen, 29.07.2026

**Consiglio di fondazione Special Olympics  
Switzerland**

\_\_\_\_\_  
Simon Ammann, presidente del Consiglio di  
fondazione

\_\_\_\_\_  
Stefan Frey, membro del Consiglio di  
fondazione